

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE
DEGLI INCENTIVI ALLE
FUNZIONI TECNICHE DI CUI
ALL'ARTICOLO 45 DEL D.LGS
36/2023

*Allegato alla deliberazione del Consiglio
comunale n. 9 del 28/04/2025*

Indice del Regolamento

TITOLO I – PARTE GENERALE	3
Art. 1 – Obiettivi.....	3
Art. 2 – Ambito oggettivo di applicazione.....	3
Art. 3 – Ambito soggettivo di applicazione	4
Art. 4 – Gruppo di lavoro	5
Art. 5 – Quota del 20 per cento	6
TITOLO II – INCENTIVO.....	6
Art. 6 – Quantificazione dell’incentivo.....	6
Art. 7 – Graduazione del fondo incentivante per lavori.....	7
Art. 8 – Graduazione del fondo incentivante per servizi e forniture.....	7
Art. 9 – Modalità di definizione dell’incentivo	8
Art. 10 – Varianti.....	8
Art. 11 – Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro	8
Art. 12 – Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell’incentivo.....	8
TITOLO III – NORME COMUNI.....	9
Art. 13 – Principi in materia di valutazione	9
Art. 14 – Criteri di riduzione dell’incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione	9
TITOLO IV – MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DELL’INCENTIVO.....	11
Art. 15 – Individuazione dei tempi di liquidazione delle singole fasi.....	11
Art. 16 – Limite individuale dei compensi da corrispondere.....	11
TITOLO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	11
Art. 17 – Entrata in vigore.....	11
Art. 18 – Disposizione finale.....	12

TITOLO I – PARTE GENERALE

Art. 1 – Obiettivi

1. I presenti criteri per la ripartizione sono determinati ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77). Essi si applicano nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.
2. All'interno della presente definizione dei criteri per la ripartizione, con il termine "Codice" si fa riferimento al Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 2 – Ambito oggettivo di applicazione

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'articolo 3, comma 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dai presenti criteri di ripartizione; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nell'Allegato A – "Tabelle di ripartizione incentivo".
3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'articolo 3, comma 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 4, per una quota dell'80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo articolo 5, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice e dai presenti criteri di ripartizione.
5. Sono esclusi dall'incentivazione di cui ai presenti criteri di ripartizione:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) gli appalti di forniture e servizi per i quali non sia obbligatoria la nomina del DEC;
 - c) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini degli articoli 13, commi 2 e 3, e 56;
 - d) i lavori in amministrazione diretta;
 - e) gli appalti di lavori, servizi e forniture affidati in via diretta, senza previa richiesta di preventivi, aventi importo inferiore ad euro 25.000,00.;

- f) gli affidamenti in house ai sensi dell'art. 7 del DLgs 36/2023, stante il rapporto di immedesimazione organica rispetto all'ente.
6. Qualora le procedure di affidamento siano attinenti ad un accordo di programma, convenzione nonché ad altra forma di collaborazione o d'intesa con altri Enti, l'incentivo è attribuito in funzione dell'effettivo contributo prestato dai dipendenti incaricati per le attività tecniche, indicate nell'allegato I.10 al Codice, effettivamente svolte dal personale dell'Ente.
 7. Nel caso di adesione a convenzioni o accordi quadro stipulati dalla Consip Spa o da altre Centrali di committenza e di acquisti di beni, servizi, forniture o attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), l'incentivo viene riconosciuto per le attività, indicate nell'allegato I.10 al Codice, effettivamente svolte dal personale dell'Ente.
 8. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui ai presenti criteri di ripartizione non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione.

Art. 3 – Ambito soggettivo di applicazione

1. La quota dell'80% di cui al precedente articolo 2, comma 3, lettera a), relativa a ciascuna procedura di affidamento è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono esclusivamente le seguenti attività tecniche:
 - programmazione della spesa per investimenti;
 - responsabile unico del progetto;
 - collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione
 - predisposizione dei documenti di gara;
 - direzione dei lavori;
 - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - direzione dell'esecuzione;
 - collaboratori del direttore dell'esecuzione
 - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - collaudo tecnico-amministrativo;

- regolare esecuzione;
 - verifica di conformità;
 - collaudo statico (ove necessario).
3. Nel caso in cui l'Allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'articolo 45, comma 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal decreto che lo sostituisce, anche in forma di nuovo allegato al Codice.

Art. 4 – Gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento del dirigente/responsabile del servizio competente, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività e/o adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e di tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente/responsabile del servizio competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti, dei sub-procedimenti e delle attività assegnate.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nell'Allegato A - "*Tabella ripartizione incentivo*", nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo articolo 15.
8. Sono escluse dalla ripartizione dell'incentivo le funzioni tecnico/amministrative di ordine generale, quali protocollo, liquidazione di fatture, controllo e verifica atti e provvedimenti amministrativi, gestione del personale.
9. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il RUP può proporre dipendenti di altre amministrazioni. I rapporti tra gli enti coinvolti devono essere regolati da apposite convenzioni.

10. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'articolo 35-bis del D.lgs. 165/2001. Il dirigente/responsabile del servizio che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 5 – Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), è incrementata da:
 - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'articolo 16;
 - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni prive dell'attestazione del dirigente/responsabile del servizio di cui all'articolo 15.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
 - attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

TITOLO II – INCENTIVO

Art. 6 – Quantificazione dell'incentivo

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nell'Allegato A – *“Tabelle di ripartizione incentivo”*; essi sono definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.
2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. Per le prestazioni che vengono appaltate attraverso le Centrali di committenza o le Stazioni uniche appaltanti, l'aliquota di cui al punto 3.1 *“Predisposizione dei documenti di gara”* dell'Allegato A - *“Tabelle di ripartizione incentivo”*, viene ridotta del 25%. Resta inteso che tale percentuale potrà

essere oggetto di rivisitazione e rideterminazione in sede di stipula o modifiche delle Convenzioni sottoscritte con la Centrale Unica di Committenza (CUC) e la stazione unica appaltante (SUA).

4. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili, previo formale accordo tra Enti. La quota assegnata è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.
5. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nelle tabelle, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate¹.
6. Eventuali aggiornamenti delle percentuali spettanti saranno stabiliti dalla Giunta comunale con apposito provvedimento.

Art. 7 – Graduatoria del fondo incentivante per lavori

1. La percentuale massima stabilita dal d.lgs. 36/2023 è così graduata, in ragione della complessità del lavoro da realizzare:
 - a) lavori di importo fino alla soglia comunitaria: percentuale del **2%**.
 - b) lavori di importo compreso tra la soglia comunitaria ed € 20.000.000,00:
 - i. percentuale del **2%** per la parte di importo fino alla soglia comunitaria;
 - ii. percentuale del **1,2%** per la parte di importo eccedente la soglia comunitaria.
 - c) lavori di importo superiore ad euro € 20.000.000,00:
 - i. percentuale del **2%** per la parte di importo fino alla soglia comunitaria;
 - ii. percentuale del **1,2%** per la parte di importo eccedente la soglia comunitaria e fino a € 20.000.000,00;
 - iii. percentuale del **0,5%** per la parte di importo eccedente € 20.000.000,00.

Art. 8 – Graduatoria del fondo incentivante per servizi e forniture

1. La percentuale massima stabilita dal d.lgs. 36/2023 è così graduata, in ragione della complessità del servizio o fornitura da realizzare:
 - a) servizi e forniture di importo fino alla soglia comunitaria: percentuale del **2%**.
 - b) servizi e forniture di importo compreso tra la soglia comunitaria ed € 1.000.000,00:
 - i. percentuale del **2%** per la parte di importo fino alla soglia comunitaria;
 - ii. percentuale del **1,5%** per la parte di importo eccedente la soglia comunitaria.
 - c) servizi e forniture di importo superiore ad euro € 1.000.000,00:
 - i. percentuale del **2%** per la parte di importo fino alla soglia comunitaria;
 - ii. percentuale del **1,5%** per la parte di importo eccedente la soglia comunitaria e fino a € 1.000.000,00;

¹ Resta inteso che laddove una prestazione sia esternalizzata, la relativa percentuale di incentivo non è assegnata, salvo espresse deroghe.

- iii. percentuale del **1%** per la parte di importo eccedente € 20.000.000,00.

Art. 9 – Modalità di definizione dell'incentivo

1. L'incentivo corrispondente alle percentuali applicate agli importi del contratto a base di gara, comprensivo degli oneri di sicurezza e di discarica (se previsti) e sarà inserito, già a partire dal progetto (per lavori nel progetto di fattibilità tecnica/economica) e, qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione nel quadro economico del costo preventivato.

Art. 10 – Varianti

1. Le varianti conformi all'articolo 120 del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura.
2. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie del progetto approvato. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento che autorizza la variante ai sensi dell'articolo 120, comma 13, del Codice.

Art. 11 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nell'Allegato A - "*Tabella di ripartizione incentivo*" e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
2. Qualora una o più delle figure professionali individuate dalla normativa in materia di contratti pubblici per lo svolgimento delle attività previste non siano state nominate, gli incentivi di loro competenza (come percentualmente definiti) saranno attribuiti a coloro che hanno materialmente svolto le singole attività.
3. Qualora nell'ambito di un'opera pubblica non siano nominati i collaboratori tecnici o amministrativi, le percentuali ad essi attribuite saranno percepite dal RUP che si occuperà anche della relativa fase dell'istruttoria.

Art. 12 – Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo

1. Ai sensi dell'articolo 45, comma 4, ultimo periodo, del d.lgs. 36/2023 è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale appartenente alla qualifica dirigenziale.

TITOLO III – NORME COMUNI

Art. 13 – Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote riportate nell'Allegato A - *"Tabelle di ripartizione incentivo"*. Ai fini della attribuzione il dirigente/responsabile del servizio tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura (A tal riguardo, vedasi l'allegata sentenza n. 10222 del 28 maggio 2020 della Corte di Cassazione - Sezione del Lavoro Civile).
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del dirigente/responsabile del servizio è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda Allegata ai presenti criteri di ripartizione.
4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

Art. 14 – Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Si stabilisce che l'incentivo erogato ai sensi dei presenti criteri di ripartizione è ridotto nei seguenti casi:
 - a) incremento di costo del lavoro, servizio o fornitura appaltata, se non debitamente giustificata;
 - b) incremento dei tempi di esecuzione, se non debitamente giustificati;
2. La riduzione è operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo.
3. Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabile al personale interno, non è specificamente ascrivibile ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo è effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.
4. La riduzione dell'incentivo sarà effettuata come segue:

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione dell'incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	10% + un ulteriore punto percentuale per ogni punto di incremento del tempo di esecuzione ²
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	10%+ un ulteriore punto percentuale per ogni punto di incremento del tempo di esecuzione +ulteriori 2 punti percentuali per ogni punto di incremento del tempo di esecuzione ³
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	Ulteriore punto percentuale per ogni punto di incremento del tempo di esecuzione
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	Ulteriori 2 punti percentuali per ogni punto di incremento del tempo di esecuzione

5. Qualora nell'espletamento di una procedura si verificano incrementi sia dei tempi di esecuzione, sia dei costi di realizzazione, la riduzione dell'incentivo applicata corrisponde alla somma delle singole riduzioni applicabili.
6. La riduzione dell'incentivo applicabile non può in nessun caso eccedere il 60%.
7. L'eventuale riduzione dell'incentivo, ai sensi del presente articolo, costituisce economia e incrementa la quota del 20% di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b).
8. Non costituiscono motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:
 - a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alla revisione prezzi di cui all'art. 60 e le modifiche contrattuali di cui all'art. 120 del d.lgs. 36/2023 non riconducibile a errore o omissione;
 - b) sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, ad eventi estranei alla volontà della stazione appaltante, o ad altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
 - c) ritardi imputabili esclusivamente all'appaltatore e soggetti a penale per ritardo.

² **Esempio:** ad incremento dei tempi di esecuzione pari al 27% corrisponde una riduzione dell'incentivo pari al 16% (10% + ulteriori 6 punti percentuali).

³ **Esempio:** ad incremento dei tempi di esecuzione pari al 45% corrisponde una riduzione dell'incentivo pari al 40% (10% + 20% + ulteriori 10 punti percentuali).

TITOLO IV – MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

Art. 15 – Individuazione dei tempi di liquidazione delle singole fasi

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente/responsabile del servizio competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza, dopo il termine dello stesso anno, ovvero entro il mese di maggio dell'anno successivo alla maturazione.
3. Ai fini della liquidazione il dirigente/responsabile del servizio predispone una scheda, sulla base dell'Allegato A – *“Tabelle di ripartizione incentivo”*, per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:
 - il tipo di attività svolta;
 - la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
 - i tempi previsti e i tempi effettivi;
 - l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare;
 - La scheda è controfirmata dal dipendente interessato.

Art. 16 – Limite individuale dei compensi da corrispondere

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b).

TITOLO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 17 – Entrata in vigore

1. I presenti criteri di ripartizione entrano in vigore dalla data di approvazione e si applicano ai lavori, servizi e forniture pubbliche per i quali è stata avviata la procedura di affidamento a decorrere dal 1° luglio 2023.

2. Per i contratti relativi ai lavori, servizi e forniture pubbliche per i quali il bando è stato pubblicato e l'avviso o lettera di invito è stata trasmessa prima del 1° luglio 2023 si applica il regolamento approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 44/2019, salvo applicare il nuovo limite dell'incentivo complessivamente maturato, che non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente.

Art. 18 – Disposizione finale

1. Per quanto non disciplinato dai presenti criteri di ripartizione si fa rinvio al d.lgs. 36/2023 e alle altre disposizioni vigenti in materia